



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI PESARO

Calata Caio Duilio n. 47 – 071/177831

E-mail : pesaro@guardiacostiera.it PEC: cp-pesaro@pec.mit.gov.it sito www.guardiacostiera.gov.it/pesaro

ORDINANZA N. 49/2018

Individuazione e disciplina dei punti di sbarco e aree di restocking adottate con il piano di gestione nazionale dei rigetti, per la risorsa vongole (*chamelea gallina*)

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Pesaro:

- VISTO** il Decreto Ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 “Regolamento recante norme sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi”;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 1 dicembre 1998, n. 515 “Regolamento recante la disciplina dell’attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi” e ss.mm. e ii;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 22 dicembre 2000 recante “Modificazioni al Decreto Ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi” e ss.mm. e ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 153 recante “Attuazione della legge 7 marzo 2003, n°38 in materia di pesca marittima”;
- VISTO** il Regolamento (CE) 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1626/94;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, nonché il correlato Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n°1224/2009;
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96” e ss.mm. e ii.;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 7 maggio 2012 recante il “Rinnovo, per ulteriori cinque anni, dell’affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione già istituiti e riconosciuti ai sensi dei Decreti n. 44/1995 e n. 515/1998”;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 24 luglio 2015 recante l’“Adozione del Piano di Gestione Nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante”;
- VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2016/2376 della Commissione del 13 ottobre 2016 che istituisce un piano di rigetto per i molluschi bivalvi *Venus spp.* nelle acque territoriali italiane;
- VISTO** il Decreto Direttoriale 27 dicembre 2016 recante l’“Adozione del Piano Nazionale di Gestione dei rigetti degli *stock* della Vongola *Venus spp. (Chamelea gallina)*”;

- VISTO** il Regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 6 recante “Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11” e ss.mm. e ii.;
- VISTA** la legge regionale n. 20/2017 recante “Nuove disposizioni urgenti in materia di gestione dei molluschi bivalvi” ed in particolare l'art. 3 della stessa;
- VISTA** la Circolare prot. n. 13020 in data 31 maggio 2017 della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura – PEMAC III del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- VISTO** la nota in data 29 giugno 2017 con cui il Co.Ge.Mo. del Compartimento Marittimo di Pesaro, ha presentato, in via definitiva, il proprio “piano operativo” redatto a mente dell'art. 3 e 4 del citato Decreto 27 dicembre 2016, stabilendo, fra l'altro, le procedure per il riposizionamento in mare del prodotto *Venus spp. (Chamelea gallina)* sotto taglia vagliato a terra ed individuando a tal fine le relative aree di rigetto (di seguito denominate “aree di *restocking*”);
- VISTO** la nota in data 3 novembre 2017 con cui il Co.Ge.Mo. del Compartimento Marittimo di Pesaro, in riscontro alla richiesta di elementi correttivi al citato “piano operativo” mossa da questa Capitaneria di porto, ha presentato i dovuti correttivi;
- RITENUTO** opportuno adeguare la locale disciplina dell'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Ancona, anche in adempimento a quanto presupposto dal citato Decreto Ministeriale 27 dicembre 2016;
- SENTITI** in merito il Co.Ge.Mo. di Pesaro, oltreché l'Ufficio Circondariale marittimo di Fano e gli Uffici Locali marittimi di Gabicce Mare e Marotta;
- VISTO** il Regolamento del porto di Pesaro approvato con Ordinanza della Capitaneria di porto di Pesaro n. 03/2014 in data 20/01/2014 e ss.mm. e ii.;
- VISTA** l'Ordinanza n. 63/2017 emessa in data 21/11/2017 dalla Capitaneria di porto di Pesaro che modifica ed integra il Regolamento del porto di Pesaro in premessa citato;
- VISTO** il Regolamento del porto di Fano approvato con Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano n. 14/2011 in data 25/05/2011 e ss.mm. e ii.;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento al Codice della Navigazione, nonché il D.P.R. n. 1639/1968 con particolare riferimento all'art. 97;

ORDINA

Articolo 1

- Punti di sbarco -

1. Nell'ambito del Compartimento Marittimo di Pesaro, in osservanza dello specifico affidamento effettuato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi *Venus spp. (Chamelea gallina)* è demandata al Consorzio di gestione dei molluschi bivalvi del Compartimento Marittimo di Pesaro Società a r.l., d'ora in poi denominato Co.Ge.Mo. di Pesaro, il quale, in conformità alle misure gestionali derivanti dalla congiunta applicazione della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, opera nell'areale A) previsto dall'art. 10, comma 3, del vigente Regolamento regionale n. 6/2009.
2. Al fine di consentire un ordinato svolgimento delle attività di sbarco del prodotto *Venus spp. (Chamelea gallina)* negli ambiti portuali in tal senso interessati e permettere anche l'esecuzione dei correlati controlli inerenti anche il rispetto delle disposizioni in materia di pesca, il prodotto proveniente dall'attività di prelievo dovrà esclusivamente essere sbarcato, negli orari individuati dal Consorzio, presso i punti di sbarco specificati al seguente punto 5, ove, oltre al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, si dovranno porre in essere le misure previste dal Decreto 27 dicembre 2016 in premessa citato, secondo le procedure di dettaglio indicate nel “piano operativo” predisposto dal Consorzio in questione.

3. Al riguardo, il Co.Ge.Mo. di Pesaro dovrà dare apposita comunicazione scritta delle fasce orarie di sbarco, segnalando ogni eventuale loro futura variazione con la massima tempestività. Per un'efficace e tempestiva valorizzazione di tali comunicazioni, il Co.Ge.Mo. di Pesaro, nel rispetto del termine temporale sopra detto, avrà cura di ricorrere sempre al sistema di trasmissione via P.E.C. ovvero, in caso di malfunzionamento, tramite posta elettronica ordinaria, sia nei confronti delle eventuali imprese di pesca non aderenti al Consorzio, sia nei confronti delle Autorità Marittime del Compartimento interessate (Pesaro e Fano).

4. Siffatta metodologia di trasmissione via P.E.C. ovvero, in caso di malfunzionamento, tramite posta elettronica ordinaria, dovrà essere parimenti utilizzata per ogni altra forma di comunicazione che il Co.Ge.Mo. di Pesaro è tenuto a fare in ottemperanza alle vigenti norme di settore ossia in conseguenza dell'adozione delle misure tecniche atte ad assicurare la gestione razionale della risorsa ad esso affidata (ad esempio, a titolo indicativo e non esaustivo, per la determinazione del quantitativo massimo giornaliero pescabile, nel rispetto dei limiti di legge; per la definizione dei periodi di fermo tecnico obbligatorio o di sospensione volontaria dell'attività di pesca; per gli orari di uscita dai porti, etc.). Le comunicazioni inerenti, invece, l'ulteriore giorno di fermo settimanale di cui all'art. 5 del Decreto 22 dicembre 2000, come modificato dall'art.2, lett. b), del Decreto 27 dicembre 2016, dovranno essere trasmesse con gli stessi mezzi, a cura del suddetto Consorzio, con la massima tempestività consentita entro la giornata feriale antecedente.

5. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di ogni altra disposizione di legge vigente in materia pur se qui non espressamente menzionata, il prodotto proveniente dall'attività di pesca dovrà essere sbarcato esclusivamente nei seguenti punti di sbarco ubicati entro l'area di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Pesaro, fermo restando le unità da pesca interessate che sbarcano ed hanno abituale ormeggio nel porto di Cattolica, ricadente nel limitrofo Compartimento Marittimo di Rimini:

Areale A) di cui all'art. 10, comma 3, del vigente Regolamento regionale n. 6/2009:	
Porto di Pesaro	Banchina denominata "Filippini Maria" lungo Calata Caio Duilio, destinata all'ormeggio delle unità da pesca professionale.
Porto di Fano	Banchina n. 11 e testata della banchina n. 12

6. In casi di particolare necessità, la locale Autorità Marittima può disporre punti di sbarco alternativi a quelli indicati al punto 5. del presente articolo.

7. Presso i suddetti luoghi di sbarco, compreso il punto di sbarco individuato nel porto di Cattolica, al di fuori dell'area di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Pesaro, devono essere disponibili idonee attrezzature per la selezione del prodotto, rese operative secondo le modalità indicate nei "piani operativi" redatti dai Consorzi a mente del Decreto 27 dicembre 2016 e della correlata Circolare prot. n. 13020 in data 31 maggio 2017 in premessa citati.

Articolo 2

- Aree di restocking -

1. Nell'ambito del Compartimento Marittimo di Pesaro sono individuate le seguenti "aree di restocking" per i molluschi bivalvi *Venus spp.* (*Chamelea gallina*) così come riportato nel "piano operativo" in ossequio all'art. 4 comma 1 lett. a) del decreto direttoriale 27 dicembre 2016, nonché negli allegati stralci planimetrici:

Entro l'areale A) di cui all'art. 10, c. 3, del vigente Regolamento regionale n. 6/2009:		
AREA 1)	Per il punto di sbarco antistante il comune di Gabicce Mare, il quadrilatero avente i vertici nei seguenti punti:	a) Lat. 43° 58',793 N - Long. 012° 45',977 E; b) Lat. 43° 58',829 N - Long. 012° 45',977 E; c) Lat. 43° 58',698 N - Long. 012° 46',737 E; d) Lat. 43° 58',651 N - Long. 012° 46',733 E.
AREA 2)	Per il punto di sbarco antistante il comune di Fano, il quadrilatero avente i vertici nei seguenti punti:	a) Lat. 43° 51',554 N - Long. 013° 01',950 E; b) Lat. 43° 51',604 N - Long. 013° 02',020 E; c) Lat. 43° 51',187 N - Long. 013° 02',512 E; d) Lat. 43° 51',150 N - Long. 013° 02',458 E.

2. La gestione ed il coordinamento delle attività all'interno delle suddette "aree di *restocking*" sono di competenza del Co.Ge.Mo. di Pesaro che opererà conformemente al "piano operativo" a tal fine redatto nel pieno rispetto delle vigenti norme in premessa richiamate, nonché di quelle ulteriormente applicabili in materia pur se qui non espressamente menzionate.

3. All'interno delle "aree di *restocking*" sopra individuate è vietata l'attività di pesca dei molluschi bivalvi *Venus spp.* (*Chamelea gallina*).

Articolo 3

- Disposizioni finali -

1. Ferme le disposizioni in premessa citate a cui si fa espresso rimando anche ai fini delle ulteriori e concorrenti sanzioni dalle stesse eventualmente previste in caso di violazioni, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, l'inosservanza della presente Ordinanza sarà sanzionata ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione nonché ai sensi del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

2. Per quanto non espressamente richiamato nella presente Ordinanza, si rimanda alle disposizioni di settore vigenti.

3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata anche mediante l'affissione all'albo di questa Capitaneria di Porto e l'inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/pesaro.

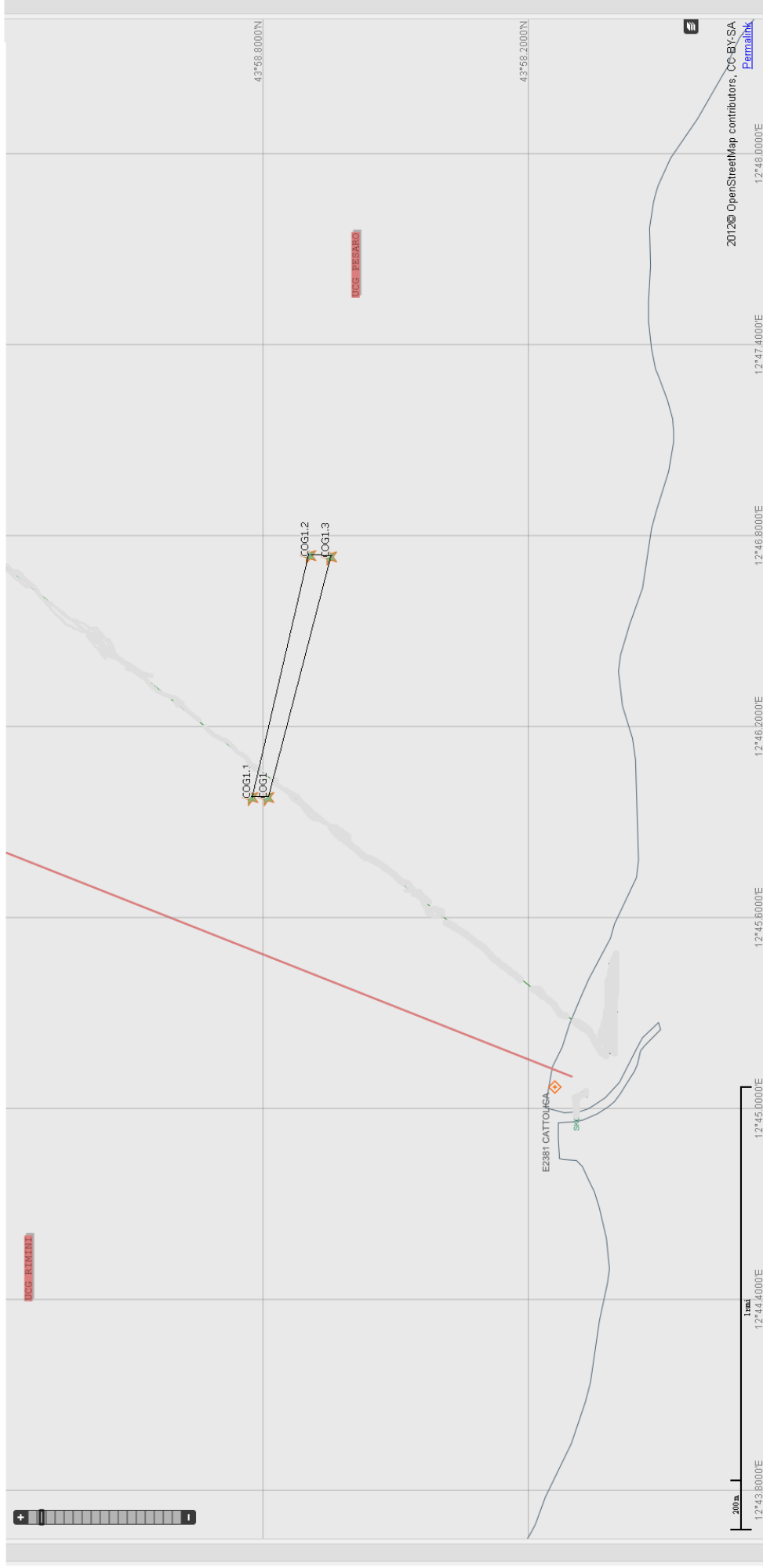
Pesaro, 1° agosto 2018

F.to IL COMANDANTE

C.F. (CP) Silvestro GIRGENTI

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 art. 21)

AREA 1



AREA 2

